

IN DIFESA E PER LO SVILUPPO DELL'ACQUA PUBBLICA

No al pasticcio!

L'articolo 23 bis del Decreto Legge 112 ("Manovra Finanziaria") approvato il 6 agosto dalla Camera in via definitiva, non ha certo chiuso il dibattito relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici locali, specie per quanto riguarda l'acqua e la sua mercificazione. Né eccelle in chiarezza e coerenza.

Certo, il governo Berlusconi ha sancito al comma 1 del 23 bis che i servizi idrici fanno parte dei servizi pubblici locali di *rilevanza economica*, cioè à dire dei servizi il cui governo deve essere sottomesso alle regole dell'economia capitalista di mercato, della libera concorrenza fra imprese, anche quotate in Borsa, della logica del profitto (creazione di valore per il capitale d'impresa). Cio' facendo, ha confermato che l'Italia fa parte dei paesi che non considerano l'acqua come un bene comune, un bene sociale, oggetto di diritti umani, ma la trattano essenzialmente come un bene economico, quindi un bene-risorsa produttiva, un bene-merce, un bene di consumo, il cui valore é determinato dai meccanismi di mercato. Recentemente, sull'*Osservatore Romano* del 16 luglio, il Papa Benedetto XVI ha scritto: "Riguardo al diritto all'acqua, si deve sottolineare anche che si tratta di un diritto che ha il proprio fondamento nella dignità umana; da questa prospettiva bisogna esaminare attentamente gli atteggiamenti di coloro che considerano e trattano l'acqua unicamente come un bene economico". Vista la cura con cui il governo Berlusconi non manca un'occasione per far credere all'opinione pubblica italiana che la Chiesa cattolica sta dalla parte delle sue politiche specie nel campo dei valori, é lecito chiedersi come sarà accolto l'art.23 bis dal mondo dei cattolici.

A dire il vero, fra i ministri più scalmanati dell'ultimo Governo Prodi in favore dell'apertura dei servizi idrici alla libera concorrenza ed al mercato europeo e mondiale, c'era non solo l'ex-comunista Ds Bersani ma soprattutto la Signora Lanzillotta, dell'area cattolica della Margherita.

La scelta in favore della privatizzazione dell'acqua (di tutti i servizi "pubblici" locali) é confermata dal comma 2, ma viene sistematicamente derogata dai successivi comma tanto che ne esce fuori un quadro legislativo assai confuso, pasticcioso ed impasticciato. Non per nulla, l'articolo 23 bis é stato già oggetto di forti critiche anche da parte di Federutility, la Confservizi e l'Anci, organizzazioni che non sono certo note per essere anti-privatizzazione. Vediamo il testo in dettaglio.

Il comma 2 stabilisce, dunque, che " il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori e di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea. " Il comma 3, pero', prevede che "l'affidamento puo' avvenire... in deroga alle modalità del comma 2.... nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria". Ora siccome la "disciplina comunitaria" si fonda sul Trattato che istituisce la Comunità europea (cioé l'Atto Unico Europeo del 1985), + il Trattato di Maastricht del 1992, + il Trattato di Amsterdam del 1997, + il Trattato di Nizza del 2003 + la giurisdizione della Corte Europea di Giustizia...) non si sa bene a quale disciplina comunitaria si deve far riferimento in merito. In realtà, questa consente una

grande varietà di regimi relativi alla gestione dei servizi idrici: dal regime inglese che comporta la privatizzazione anche delle reti e delle infrastrutture al regime olandese che vieta di affidare a soggetti privati la gestione della distribuzione dell'acqua potabile od al regime tedesco essenzialmente basato ancora su più di 4000 imprese municipali pubbliche e di consorzi intercomunali. Il comma 5 dell'art.23 bis stipula, dal canto suo, che "Ferma restando, la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati".

La confusione è diventata ancor più grande con la recente sentenza del 17 luglio 2008, C-371/05 della Corte di giustizia europea, con la quale la "disciplina comunitaria" ha ammesso il contrario di quanto prima aveva sostenuto. Finora, per poter essere aggiudicataria di una gestione *in house* l'impresa doveva rispondere a due requisiti fondamentali – il controllo analogo ed il rapporto strumentale – ed, in più, escludere la presenza di soci privati nel capitale sociale. A seguito della suddetta sentenza, la presenza di capitali privati è considerata ostativa dell'affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista al momento della stipula della convenzione di affidamento. Questo significa che lo statuto societario di una SpA candidata anche a diventare *in house* non deve necessariamente escludere la partecipazione di privati nel capitale societario. L'esistenza di questa possibilità non preclude ad una Spa di entrare in un rapporto di affidamento *in house*. Quel che è determinante è che il capitale privato non sia effettivamente presente al momento dell'affidamento. Dopo, l'apertura è possibile. La Corte europea introduce, quindi, la fattispecie di una Spa *in house* con capitale misto e, di fatto, apre le porte alla possibile finanziarizzazione privata del capitale, confortando un fenomeno già in atto in Italia con la creazione di società patrimoniali che possono essere aperte al capitale privato.

A migliore chiarezza non contribuisce il comma 4 che sottomette la gestione *in house* alla condizione di "dare adeguata pubblicità alla scelta motivandola in base a un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere.....da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione".

Come si farà a domandare a 80 comuni che hanno scelto l'affidamento "in house" in via derogatoria, di "dimostrare" che il ricorso alla gara di evidenza pubblica per la selezione di una impresa a capitale pubblico, o a capitale misto, o a capitale privato non sarebbe stata una scelta migliore, e ciò alla luce di una analisi di mercato? Di quale mercato? E come fanno le Autorità cui è devoluto l'onere di emettere un parere (vincolante, sospensivo...?). Inoltre le decine di contenziosi all'esame delle autorità amministrative competenti riguardo ai pareri espressi da queste autorità, mostrano che la materia si presta a molteplici interpretazioni). Risulterà pertanto difficile valutare e giudicare, entro 60 giorni, la congruenza economica, oltretutto giuridica, della scelta fatta.

Confermando il ruolo preminente di controllo su tutti i servizi "pubblici" locali attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il decreto legge conduce a due risultati stupefacenti: primo, si sacralizza il principio del mercato e della concorrenza come principio fondatore e legittimante del governo *pubblico* dei servizi "locali" che sono – ricordiamolo - di fondamentale importanza per la sicurezza ed il benessere di tutti i

cittadini e per il vivere insieme. Altrimenti detto, la sicurezza del diritto alla vita (l'acqua), il benessere materiale ed immateriale collettivo (vedi la salute), ed il vivere insieme sono affidati al mercato! Secondo : la natura stessa dello Stato e delle collettività territoriali è profondamente trasformata. I Comuni – proprietari delle reti – insieme alle Province e le Regioni diventano, sovente, i principali proprietari del capitale sociale delle imprese gestori operanti sul mercato, vuoi in Borsa. Non sono più, pertanto, dei soggetti pubblici territoriali responsabili della *res publica*, ma sono ridotti a soggetti di natura economica, ad azionisti di imprese che operano necessariamente in una logica competitiva di mercato ed il cui primo dovere è quello di garantire che il bene territoriale acqua ed il servizio territoriale idrico siano gestiti in maniera tale affinché i dividendi dell'impresa di cui sono proprietari/azionisti siano i più elevati possibili nell'interesse ben definito delle finanze comunali o provinciali o regionali. I Comuni, i diventati tutti dei piccoli ENI o Gasprom !

In siffatto contesto, a cosa serve l'attuale Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche, il Co.Vi.Ri? Per fare, anch'esso, rispettare le regole della concorrenza? Avremmo così, in materia di servizi locali idrici, tre grandi autorità di vigilanza e di controllo: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; l'Autorità per la vigilanza per i contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture; il Comitato di vigilanza sull'uso delle Risorse idriche, il cui compito principale sarà di tutte e tre il controllo del rispetto della concorrenza. Chissà come devono essere impaurite le imprese idriche di grande dimensione industriale e finanziaria italiane ed europee (le francesi in particolare), specie quelle che fanno parte di multiutilities, ora che sanno che in Italia qualsiasi fusione, presa di partecipazione di capitali, accordi commerciali o di R&S, faranno l'oggetto di severi controlli "pubblici" da parte di tre autorità!!!

In realtà, quel che accadrà, con l'applicazione dell'art.23 bis, sarà una grande confusione di ruoli, di competenze, di azioni, di controlli, di regolamenti e, soprattutto, di affarismi. Si assisterà altresì all'indebolimento giuridico e operativo di quelle esperienze di imprese pubbliche, totalmente possedute e controllate dai Comuni, che in certe regioni italiane hanno dimostrato quanto un governo pubblico dell'acqua non corrotto, efficiente e rivolto alla difesa dell'interesse generale sia molto più efficace ed economico specie sul piano delle tariffe e delle politiche d'investimento, dei modelli di gestione mista, oppure privata, quotata in Borsa. L'art.23 bis è da sostituire il più presto possibile con una legge quadro fondata sulla pubblicità dell'acqua e dei servizi idrici in quanto servizi di interesse generale e non riducibili a pura rilevanza economica. Inoltre, è urgente che la nuova legge sull'acqua in Italia sia ispirata da una forte visione politica europea e mediterranea.

L'art 23 bis è, quindi, pericoloso a giudizio di tutti coloro che nelle imprese e nelle istituzioni, così come a livello dei movimenti sociali, difendono e promuovono la proprietà, la gestione ed il controllo pubblici dell'acqua e dei servizi idrici, e si oppongono alla privatizzazione e mercificazione dell'acqua. Non si può lasciare il futuro dell'acqua alle forze che non sanno e non vogliono coltivare le pratiche di condivisione dei beni fondamentali alla vita per tutti. Il futuro non è finito : c'è spazio per la giustizia e la solidarietà con tutti.

Riccardo Petrella e Rosario Lembo
Associazione "AcquaPubblica"